5214.21

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAGDA CRISTIANO	Presidente
MARCO VANNUCCI	Consigliere
MASSIMO FERRO	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere - Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

immigrazione protezione internazionale –data procura ad litem – certificazione del difensore

Ud. 09/02/2021 CC
Cron. 5214
R.G.N. 17070/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17070/2019 proposto da:

(omissis) , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente -

contro

Ministero dell'interno

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO del 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal consigliere Paola Vella.

ORD INT
679
2021

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano (omissis) il 24/09/2018 avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno del 02/08/2018, recante il diniego della protezione internazionale o umanitaria da lui invocata, per insussistenza dei relativi presupposti.

2. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

2.1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5,7 d.lgs. 251/07 e 27, co. 1-bis, d.lgs. 25/08, per avere il tribunale «*erroneamente negato l'esposizione del richiedente a rischio di persecuzione, violenza, minaccia e/o discriminazione*» di carattere religioso, anche alla luce delle allegate prove documentali.

2.2. Il secondo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co.1, lett. g), h), 14, co. 1, d.lgs. 251/07, 2, co. 1, lett. f), g), d.lgs. 25/08, stante la situazione di «*violenza indiscriminata che caratterizza la regione del Punjab, ove è ancora diffuso il reato di blasfemia*».

2.3. Il terzo prospetta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. 286/98 – in funzione del «*diritto protetto dalla Cedu ad un'esistenza libera e dignitosa nel suo paese d'origine o al diritto ad una vita privata e familiare*» – ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo agli elementi probatori offerti (testimonianza giurata; referto radiografico).

3. Preliminarmente all'esame dei motivi occorre valutare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la ritualità della procura speciale *ad litem* conferita all'avvocato (omissis) su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, che reca la data (vergata a mano) del «*21.05.2019*» – a fronte della comunicazione del decreto «*in data*

02.05.2019» – seguita dalla sottoscrizione del ricorrente e, in calce ad essa, l'attestazione «*Tale è*», sottoscritta dal difensore.

4. A questo fine occorre muovere dal disposto dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 — inserito dall' art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l'art. 21, comma 1, d.l. cit., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti, come nella specie, dopo il 17 agosto 2017 — il quale dispone che «*La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima*».

4.1. A fronte dell'inequivocabile dato normativo, risultano evidenti la specialità e la peculiare connotazione pubblicistica della norma che, andando oltre il sistema delineato dagli artt. 83 co.3, 125 co.3 e 369 co.2 n.3, cod.proc.civ., demanda al difensore il compito di "certificare" non solo l'autografia della sottoscrizione della parte, ma anche la data di conferimento della procura in epoca posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, attraverso un atto di fidefacienza che investe il profilo cronologico della presenza personale della parte previamente identificata e rappresenta, in ultima analisi, una asseverazione qualificata circa la presenza del richiedente protezione nel territorio dello Stato.

4.2. Pertanto, la legge attribuisce al difensore abilitato una potestà asseverativa e, di riflesso, la correlata responsabilità penale per il caso di certificazione di una data falsa (in termini, da ultimo, Cass. Sez. 1, 8 febbraio 2021 n. 2956), ipotesi peraltro da distinguere rispetto a quella di omessa certificazione (Cass. 29251/2020).

4.3. Sennonché, l'inciso finale della norma in esame ha ricevuto diverse letture da questa Corte, con riguardo alle concrete modalità esigibili ai fini della certificazione della data della procura: talora è stata ritenuta sufficiente la certificazione della sottoscrizione della parte, qualora la procura contenga la specifica indicazione della data di comunicazione del provvedimento impugnato, o quantomeno l'indicazione di elementi idonei ad identificarlo (Cass. 15211/2020) o comunque del riferimento al giudizio di cassazione (Cass. 4069/2020); in altri casi si è ritenuta imprescindibile l'apposizione della data – sempre che posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato (Cass. 2955/2021) – prima ancora che la sua certificazione, (Cass. 30620/2019, 25447/2020), anche in caso di procura rilasciata a margine del ricorso (Cass. 1043/2020, 12083/2020), senza possibilità di sanatoria postuma, poiché la funzione certificatoria verrebbe meno in assenza di contestualità all'atto del conferimento della procura (Cass. 27232/2020); da ultimo si è precisato che non occorrerebbe una duplicità di formule certificative da parte del difensore, essendo «*sufficiente anche una sola firma in calce, purché essa rechi una comune dizione di autenticità, riferibile, cioè, sia alla sottoscrizione del richiedente sia alla data di rilascio della procura*», con esclusione perciò di espressioni ambigue «*del tipo "è vera la firma" o "per autentica della sottoscrizione" o altre equipollenti*», nelle quali risulterebbe «*dubbia la possibilità di estendere (..) la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato*» (Cass. 29251/2020).

5. Si registra invece unanimità di vedute circa la *ratio* della disposizione in questione, con cui il legislatore ha inteso evitare che la procura speciale a ricorrere per cassazione operi solo in forza di preventive convenzioni verbali di riempimento (o addirittura in

assenza di esse), senza alcuna garanzia che il richiedente sia ancora presente sul territorio dello Stato; e ciò in considerazione della necessità di verificare l'attualità dell'interesse a ricorrere, per nulla scontata, data la precarietà sul territorio dello Stato del richiedente in attesa di protezione (Cass. 29251/2020).

5.1. In ultima analisi, il fine perseguito dal legislatore sarebbe evitare che la tutela in materia di protezione internazionale – con i costi sociali ed economici connessi, inclusi quelli (eventuali ma comprensibilmente frequenti) di patrocinio a carico dello Stato – sia accordata ad un richiedente il quale, essendo *medio tempore* nuovamente emigrato, non vi abbia più interesse.

5.2. Tale finalità non sembra in contrasto con la "*Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)*", la quale invero stabilisce nel par. 11 dell'art. 46 (che disciplina il "*Diritto a un ricorso effettivo*" nel Capo V dedicato alle "*Procedure di impugnazione*") che «*Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili*», in correlazione con il precedente art. 28, che contempla la possibilità per gli Stati membri di «*presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che* (...) *b) il richiedente è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli*»; fermo restando quanto previsto dal par. 5 dello stesso art. 46, in base al quale, «*Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati*

membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso».

6. D'altro canto, questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'aver connesso la modalità di rilascio della procura speciale in materia di protezione internazionale alla presenza del richiedente sul territorio dello Stato costituirebbe una scelta discrezionale del legislatore, perciò respingendo i sospetti di legittimità costituzionale sollevati sia sotto il profilo dei parametri di ragionevolezza e uguaglianza ex art. 3 Cost., sia alla stregua dell'art. 10, co. 3, Cost. (Cass. 17717/2018, 29251/2020).

7. Alla luce delle problematicità emerse, il Collegio ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima di particolare importanza circa l'interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali dell'art. 35-bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Rimette il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla rilevata questione di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/02/2021

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositata in Cancelleria
il 25-02-2021
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Daria Curci

cons. Paola Vella est